



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO SOVERATO

(Via Vittorio Veneto s.n.c. – Tel e Fax 0967/21674 – soverato@guardiacostiera.it)

Il sottoscritto Comandante del Circondario Marittimo di Soverato:

- VISTA:** la riunione del CCS in data 19/01/2026 presso la Prefettura di Catanzaro relativo al monitoraggio della situazione connessa alle avverse condizioni meteo in atto fino al 21.01.2026;
- VISTA:** la Circolare n. 38 datata 27.10.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per i porti inerente la competenza in materia di viabilità in ambito portuale;
- VISTA:** l'ordinanza n° 09/2020 in data 08/07/2020 con la quale è stato disciplinato l'accesso, la circolazione e la sosta delle persone e dei veicoli (autoveicoli, motocicli, velocipedi) nell'ambito portuale di Catanzaro;
- VISTA:** l'ordinanza n° 10/2020 in data 14/07/2020 con la quale è stata disciplinata la parziale fruizione degli specchi acquei, la navigazione, gli ancoraggi e gli ormeggi delle unità navali nelle acque antistanti e nel porto di Catanzaro Marina, nonché l'uso delle aree portuali e delle relative adiacenze;
- VISTI:** i bollettini di Criticità Nazionale pervenuti dal Dipartimento della Protezione Civile riportanti gli avvisi di allerta arancione/rossa nell'area calabrese versante ionico, con criticità relative ai forti venti e nubifragi che si abatteranno nell'area costiera, con previsione per le prossime 24/48 ore;
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72);
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992, Nuovo Codice della strada;
- VISTO:** il D.P.R. n. 435 del 08.11.1991 "Approvazione del Regolamento di Sicurezza della Navigazione e della vita umana in mare";
- VISTI:** gli atti d'ufficio;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima), nonché l'art. 39 della Legge 11/02/1971 n° 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

RITENUTA esserci la sussistenza di un pericolo grave, concreto ed attuale per l'incolumità pubblica e privata, derivante dal possibile sormonto delle onde sulle banchine,

dalla presenza di detriti, dalla forza del vento e dalla scivolosità delle pavimentazioni.

RITENUTO necessario garantire gli aspetti di sicurezza in considerazione delle previste condimeteo avverse ed attuare misure idonee a preventive e garantire la Sicurezza della Navigazione, la pubblica incolumità e di tutti gli operatori che a diverso titolo accedono in area portuale, apportando temporanee modifiche alla circolazione veicolare e pedonale nel Porto di Catanzaro Marina.

ORDINA

Articolo 1

Dall'emanazione della presente Ordinanza e fino alla data del 21 gennaio p.v. e comunque fino al termine dell'allerta meteo in atto, è vietata la navigazione, di qualsiasi unità navale all'interno dello specchio acqueo del porto di Catanzaro Marina al fine di garantire la sicurezza della navigazione e portuale.

Articolo 2

È tassativamente vietato il transito, la sosta e la permanenza di persone e veicoli su tutte le banchine, moli e piazzali operativi, ed è fatto specifico e perentorio divieto di avvicinarsi, a qualsiasi titolo, alle opere foranee, ai moli guardiani, alle dighe (sia di sopraflutto che di sottoflutto) e ai frangiflutti presenti. Il divieto si intende esteso alla sommità dei muri di paraonde e ai camminamenti alti, alla viabilità carrabile e pedonale sottostante o adiacente alle opere di difesa, alle testate dei moli e a tutte le aree limitrofe allo specchio acqueo direttamente esposte al moto ondoso. È, altresì, vietata la sosta in prossimità del ciglio di tutte le banchine portuali, stante il rischio di onde di sormonto e/o repentine variazioni del livello del mare.

Articolo 3

I proprietari delle unità da diporto che necessitano di recarsi a bordo della propria imbarcazione per motivi di reale ed immediata esigenza, possono accedere all'area portuale esclusivamente per il tempo necessario ad assicurare gli ormeggi, o più in generale al controllo dell'unità. I proprietari delle unità da pesca, operative o in disarmo, pongano in essere ogni idonea azione atta a garantire la sicurezza degli ormeggi, assicurando pronta reperibilità.

Articolo 4

Non sono soggette ai divieti di cui ai precedenti articoli:

- il personale e le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia e militari in genere, che abbiano esigenza di accesso in ragione del proprio ufficio, nonché i mezzi navali antinquinamento, nello svolgimento delle loro attività istituzionali;
- il personale le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- le unità navali che per motivi di sicurezza, delle persone a bordo o della stessa unità navale, e previa comunicazione all'Autorità Marittima devono effettuare l'ingresso nel porto di Catanzaro Marina;

- il personale delle società concessionarie per lo svolgimento delle proprie attività, prestando sempre la massima attenzione durante il transito in porto.

Articolo 5

I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D. lgs 171/2005 (Codice della nautica da diporto), fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Articolo 6

(pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati;
- esposizione nelle aree interessate a cura del soggetto richiedente;
- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/soverato/ordinanze-e-avvisi>;
- invio alle locali Forze dell'Ordine.

Soverato, (data acquisizione su sistema Documit)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo AMATO
(Documento sottoscritto digitalmente)